

Gli agrotecnici sull'imposizione tra iscritti alla Cassa

Integrativo unico

Un solo contributo tra colleghi

DI BEATRICE MIGLIORINI

Incarichi professionali volti al conseguimento di un risultato unitario in salvo dal rischio della doppia imposizione. La fattura emessa da un professionista verso un altro professionista iscritto alla medesima cassa di previdenza è, infatti, esente dal Contributo integrativo. Esclusi, quindi, altri soggetti, ancorché liberi professionisti, iscritti in altre Casse di previdenza o altri Albi. Questi i chiarimenti forniti, ieri, dal Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati tramite la circolare n. 78/2016 relativamente alla portata della clausola di esenzione. In particolare l'intervento del Collegio ha «provveduto ad evidenziare i casi di esenzione dell'applicazione del contributo integrativo (2%) imposto nelle fatture e parcelle professionali». Lo scopo, infatti, è quello di evi-

tare una doppia imposizione del contributo integrativo, nei casi di incarichi professionali unitari svolti da più professionisti in rapporto fra loro. Nel dettaglio, gli iscritti alla Gestione previdenziale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati sono soggetti a due aliquote: una soggettiva e una integrativa. La prima risulta essere pari al 10% del reddito professionale netto, mentre quella integrativa è pari al 2% calcolato sul fatturato. Il problema, quindi, risulta verificarsi quando nell'ambito di un unico incarico professionale, un agrotecnico fatturi parte del lavoro a un altro agrotecnico. «L'esempio tipico», ha sottolineato il Collegio nazionale, «è quello di un incarico professionale che una società affida all'agrotecnico Mario Rossi il quale poi si serve, per l'esecuzione, anche dell'aiuto dell'agr. Giovanni Bianchi; in tal caso l'agr. Rossi fattura il lavoro alla socie-

tà committente indicando in fattura l'aliquota integrativa del 2% ma, contemporaneamente, l'agr. Bianchi fattura la sua parte di lavoro all'agr. Rossi indicando a sua volta in fattura l'aliquota integrativa del 2% la quale, pertanto, verrebbe pagata due volte sullo stesso importo». E proprio per evitare il rischio di una doppia imposizione, con «la riforma del regolamento previdenziale del 2008», ha fatto sapere il Collegio nazionale, «è stata prevista una specifica fattispecie di esenzione in base alla quale è esente dal contributo integrativo la fattura o ricevuta emessa da un iscritto verso un altro iscritto alla gestione, nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario, e sempre che il contributo integrativo sia stato comunque applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario».

